



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 5
Marzo 2007*

Scadenzario Giugno 2007

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

-
- Ordinamento autonomie locali
 - Ordinamento finanziario e contabile
 - Bilancio di previsione
 - Contabilità e regole di gestione
 - Patto di stabilità interno
 - Entrate
 - Spesa
 - Mutui
 - Servizi Pubblici
 - Pubblico impiego
 - Contratti e appalti
 - Patrimonio pubblico
 - Società pubbliche
 - Sostituto d'imposta
 - Imposta valore aggiunto

Ordinamento autonomie locali

Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno.(*art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131*).
2. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano:
 - a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;
 - b) la sana gestione finanziaria;
 - c) il funzionamento dei controlli interni.(*art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131*).
- 2.1. Gli esiti delle verifiche sono riferite esclusivamente ai consigli degli enti.
- 2.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali.(*art.7, c.8*).
3. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.(*art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).
- 3.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso.(*art.1, c.167*).
- 3.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2007 sono stati definiti dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione Autonomie, 19 marzo 2007, n.2/AUT/2007.
- 3.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regione di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.(*art.1, c.168*).

Ordinamento finanziario e contabile

Organo di revisione

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (fino al 31 dicembre 2006 il revisore unico era previsto nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti).(art.234, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.732, legge 27 dicembre 2006, n.296).
- 1.1. La disposizione trova applicazione alla naturale scadenza dell'incarico.(*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).
- 1.2. Qualora prima della scadenza dell'incarico venisse a mancare uno dei componenti, si deve procedere alla integrazione del collegio e la durata dell'incarico affidato al nuovo componente sarà limitata sino alla naturale scadenza dell'organo collegiale.
- 1.3. Al rinnovo dell'organo, con la nomina di un solo revisore, nei comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, può essere utilizzato quale limite massimo del compenso attribuibile quello attualmente previsto per i comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti
- 1.4. In relazione alla modifica normativa dovrà, comunque, essere aggiornato il decreto di fissazione dei limiti massimi dei compensi attribuibili all'organo di revisione, per cui il consiglio comunale potrà riservarsi la possibilità di incremento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi previsti nel decreto di prossima emanazione.

-
- 1.5.** Il collegio dei revisori resta composto da tre membri nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione da 15.000 abitanti.*(art.234, c.1).*
- 1.6.** La revisione economico finanziaria resta affidata ad un solo revisore nelle unioni di comuni e nelle comunità montane.*(art.234, c.3).*
- 2.** Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampa mafioso, l'incarico di revisore dei conti è risolto di diritto, se non rinnovato entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria.*(art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*
- 3.** L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.*(art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*
- 3.1.** Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso.*(art.1, c.167)*
- 3.2.** Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2007 sono stati definiti dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione Autonomie, 19 marzo 2007, n.2/AUT/2007.
- 3.3.** L'omissione della trasmissione della relazione, dopo sollecito della Corte, comporterà segnalazione di inadempienza al consiglio comunale o provinciale per l'eventuale revoca dell'organo di revisione.
- 3.4.** Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.*(art.1, c.168).*

Enti locali dissestati

1. Non rientra tra i compiti dell'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia delle delegazioni di pagamento per le rate di ammortamento dei mutui e prestiti.*(art.255, c.10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo sostituito dall'art.1, c.741, legge 27 dicembre 2006, n.296).*
- 1.1.** La nuova disciplina si applica agli enti per i quali la dichiarazione di dissesto sia intervenuta dal 1° gennaio 2007 in poi, restando invariata la precedente partizione di competenze per le procedure di dissesto già in essere.*(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.*(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170).*
- 1.1.** Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.
- 1.2.** Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2007 già prorogato al 31 marzo 2007, è ulteriormente differito al 30 aprile 2007.*(D.M. 19 marzo 2007, in G.U. n.71 del 26 marzo 2007).*
2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini

relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. **(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 001, n.448; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. Anche se adottate successivamente al 1° gennaio, le deliberazioni hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.3. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. **(nota ministro economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602).**

Controlli e verifiche

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio in relazione al patto di stabilità interno. **(art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).**

2. Nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano:

a) il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma;

b) la sana gestione finanziaria;

c) il funzionamento dei controlli interni. **(art.7, c.7, legge 5 giugno 2003, n.131).**

2.1. Gli esiti delle verifiche sono riferiti esclusivamente ai consigli degli enti.

2.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere ulteriori forme di collaborazione tramite, di norma, il Consiglio delle autonomie locali. **(art.7, c.8).**

3. L'organo di revisione è tenuto a trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. **(art.1, c.166, legge 23 dicembre 2005, n. 266).**

3.1. Nella predisposizione della relazione, l'organo di revisione deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo di indebitamento esclusivamente per spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo stesso. **(art.1, c.167)**

3.2. Criteri e linee guida della relazione sul bilancio 2007 sono stati definiti dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione Autonomie, 19 marzo 2007, n.2/AUT/2007.

3.3. Qualora, sulla base delle relazioni, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti accerti comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adotta specifica pronuncia e vigila sull'adozione, da parte dell'ente, delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. **(art.1, c.168).**

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. **(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).**

1.1.Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2.Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2007, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (*art.1, c.710, legge 27 dicembre 2006, n. 296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

1.3.La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (*art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75*).

1.4.La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (*art.1, c.710, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

2.1.L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Contabilità e regole di gestione

Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2007, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (*art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.15, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170; art.1, c.155, legge 23 dicembre 2005, n. 266; D.M. 30 novembre 2006; D.M. 19 marzo 2007*).

1.1.L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.

2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2006 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio. (*art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dal 14 marzo 2007 il tasso di riferimento Bce è del 3,75%. (*decisione Bce 8 marzo 2007*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%.
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%

Patto di stabilità interno

1. La circolare del ministero economia e finanze 22 febbraio 2007, n.12, quale strumento di ausilio nell'applicazione delle nuove regole del patto di stabilità interno per gli anni 2007-2009, è pubblicata in suppl. ord. n.82 alla G.U. 26 marzo 2007, n.71¹

2. Con circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007, cui fanno riferimento i punti che seguono, sono evidenziati alcuni aspetti applicativi della disciplina.

L'obiettivo del saldo finanziario di cassa e di competenza

1. Per facilitare il calcolo dell'obiettivo 2007, in termini di miglioramento del saldo finanziario, è disponibile sul sito internet della direzione centrale finanza locale una procedura per la determinazione dell'obiettivo e l'applicazione sul bilancio di competenza.

2. Il "fondo patto di stabilità" sul quale accantonare l'eventuale eccesso di entrate finali rispetto alle spese finali non trova disciplina nella struttura del bilancio e, pertanto, per l'accantonamento delle eccedenze potrà essere utilizzato il "fondo ammortamenti di esercizio" ed il "fondo svalutazione crediti"

2.1. Gli accantonamenti effettuati utilizzando i due fondi non generano nell'esercizio impegni di spesa e, come tali, sono esclusi dal computo delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità.

3. La pubblicazione sul sito www.finanzalocale.interno.it dei trasferimenti statali spettanti autorizza gli enti locali a procedere all'accertamento contabile delle entrate ed a contabilizzare l'importo, convenzionalmente, anche ai fini della gestione di cassa.

3.1. La compartecipazione provinciale al gettito Irpef deve essere assimilata ai trasferimenti.

3.2. La compartecipazione comunale al gettito Irpef deve essere considerata come entrata propria.

¹ Per un quadro completo della disciplina sul patto di stabilità interno, cfr. su Azienditalia 04/2007 "Patto di stabilità interno: le disposizioni per il triennio 2007-2009.

4. I mutui con intero onere a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, che corrispondono direttamente agli istituti finanziatori le rate di ammortamento, devono essere iscritti nelle entrate del Titolo IV per trasferimenti in conto capitale e sono, pertanto, rilevanti ai fini del saldo finanziario.

Il monitoraggio e le verifiche

1. L'organo di revisione verifica il rispetto degli obiettivi 2006 del patto di stabilità interno e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno. (*art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.1. Resta in vigore, per la verifica del rispetto degli obiettivi posti per l'anno 2006 dalla disciplina del patto di stabilità interno, l'obbligo di comunicazione al ministero interno, da parte dell'organo di revisione, dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi 2006. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

1.2. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2007 sul modello certificativi approvato con D.M. 12 gennaio 2006, già utilizzato per l'anno 2005.

Entrate

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti per l'anno 2007 sono determinati in base alle stesse disposizioni dettate dagli artt. 24 e 27 della legge finanziaria 2002, richiamate all'art.31 della legge finanziaria 2003, all'art.1, c.63, della legge finanziaria 2005, e all'art.1, c.153 e 154, della legge finanziaria 2006. (*art.1, c.696, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

1.1. Per effetto del venir meno della compartecipazione comunale all'Irpef del 6,50%, i trasferimenti correnti e quelli spettanti ad altro titolo che, in caso di insufficienza dei primi, erano stati ridotti nella misura sufficiente al recupero integrale della ex compartecipazione, sono integralmente ripristinati. (*art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2. Gli importi ai singoli enti per l'anno 2007 sono visualizzati sul sito www.finanzalocale.interno.it e la loro pubblicazione all'indirizzo web autorizza a procedere all'accertamento delle relative entrate. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

2. I trasferimenti statali sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato, derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (*art.2, c.39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

2.1. La riduzione dei trasferimenti erariali sarà contenuta nei limiti del maggior gettito previsto, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

2.2. I criteri e le modalità per le compensazioni saranno definiti con decreto ministeriale.

2.3. Nelle more dei criteri e modalità per le compensazioni, i trasferimenti statali ai comuni per l'anno 2007 sono stati determinati al lordo della riduzione di 609 milioni di euro, con riserva di applicare la riduzione con i criteri e le modalità che saranno definiti con decreto ministeriale o, qualora il D.M. non dovesse intervenire entro il 31 ottobre 2007, in misura proporzionale ai contributi ordinari spettanti per l'anno 2007. (*avviso ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 febbraio 2007; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario a favore dei comuni con popolazione fino a

- 5.000 abitanti è incrementato in misura pari al 40%, qualora il rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 30%. (*art.1, c.703, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).
- 3.1.**La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.
- 4.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è incrementato in misura pari al 30%, qualora il rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione complessiva, secondo gli ultimi dati ISTAT, è superiore al 5%. (*art.1, c.703, lett. b, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).
- 4.1.**La maggiore assegnazione, almeno per il 50%, ha vincolo di destinazione ad interventi di natura sociale.
- 5.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario e fino ad un importo complessivo di 20 milioni di euro, è attribuito un contributo complessivo a favore delle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. (*art.1, c.703, lett. d, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).
- 6.** Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti e fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, è concesso un ulteriore contributo a favore dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. (*art.1, c.703, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).
- 6.1.**Per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, i contributi sul fondo nazionale ordinario investimenti possono essere utilizzati, ai fini degli equilibri di bilancio, in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti. (*art. 94, c. 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289*).
- 7.** A decorrere dall'anno 2007, la maggiorazione di 10 milioni di euro sui trasferimenti ordinari a favore dei comuni facenti parte delle province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano è attribuita per il 40% ai soli comuni confinanti con i territori delle province autonome e per il restante 60% agli altri comuni delle province interessate. (*art.1, c.494, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dell'art.1, c.709, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).
- 7.1.**Il riparto è affettuato per il 90% in base alla popolazione e per il 10% in base al territorio.
- 8.** Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione provinciale 1% all'Irpef, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. (*art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. a, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n.266; art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- 9.** Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione comunale dello 0,69% al gettito dell'Irpef, i trasferimenti statali sono ridotti in misura proporzionale alla riduzione del fondo ordinario, pari alla quota di compartecipazione, tale da garantire l'invariazione delle risorse. (*art.1, c.190, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- 9.1.**La riduzione dei trasferimenti, determinata, per l'anno 2007, sul gettito Irpef 2005, nella misura dell'11,07% del fondo ordinario, resta consolidata negli anni successivi. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

Trasferimenti statali enti commissariati

- 1.** A decorrere dall'anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie degli enti locali commissariati per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali, previa presentazione di richiesta. (*art.1, c.704, legge 27*

dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

1.1. Il trasferimento a rimborso degli oneri ha vincolo di destinazione per spese di investimento.

2. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, agli enti locali i cui organi siano stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso e che si trovino in tale condizione al 1° gennaio di ciascun anno, è corrisposto un contributo, fino ad un importo complessivo di 30 milioni di euro annui, da destinare alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche. *(art.1, c.707, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

2.1. Al riparto delle somme si provvede in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quale parametro pro-capite, in favore degli enti locali che si trovino nella situazione sopra evidenziata alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 2007, 1° gennaio 2008 e 1° gennaio 2009.

2.2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

3. I trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione all'Irpef spettanti per l'intero esercizio in favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di stampo mafioso, su richiesta della commissione straordinaria, sono erogati in unica soluzione. *(art.1, c.705, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

3.1. Qualora la richiesta pervenisse ad esercizio già avviato, l'anticipazione complessiva riguarderà gli importi ancora da erogare.

4. A decorrere dall'anno 2007, gli oneri per il personale assegnato, in posizione di comando o distacco, agli enti locali nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, sono posti a carico dello Stato. *(art.1, c.706, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

4.1. Gli oneri, qualora anticipati dai comuni, sono rimborsati sul finanziamento autorizzato di 5 milioni di euro annui. *(circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 febbraio 2007, n. F.L. 3/2007, e 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

Trasferimenti statali – Erogazione

1. Ai comuni fino a 50.000 abitanti, nelle more della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, i contributi sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministero interno 21 febbraio 2002. *(art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

1.1. I contributi ordinario, consolidato e perequativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre.

1.2. Il contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, quale concorso statale sulle rate di ammortamento dei mutui, è erogato in due rate, rispettivamente, per il 60% entro il mese di maggio e per il restante 40% entro il mese di ottobre.

1.3. Il contributo a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questo assimilati, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

1.4. Il contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, erogato in unica rata entro il mese di giugno

1.5. I contributi previsti da altre disposizioni normative, se non diversamente disciplinato, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili.

2. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono abrogate le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato. *(art.47, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).*

3. Nel triennio 2005-2007, è confermato che per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti soggetti a tesoreria unica, i limiti di giacenza al raggiungimento dei quali possono essere accreditati in tesoreria i pagamenti a carico del bilancio dello Stato sono stabiliti con D.M. *(art. 1,*

c.20, legge 30 dicembre 2004 n 311; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

3.1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, il limite di giacenza è confermato nella misura del 20% delle assegnazioni di competenza, così come nell'anno precedente. *(D.M. 15 marzo 2005, in G.U. n.72 del 29 marzo 2005).*

3.2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza sul fondo ordinario, perequativo, consolidato e per sviluppo investimenti.

3.3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno sui fondi di cui al punto precedente.

3.4. Dalle giacenze da assumere a riferimento per la determinazione del limite, sono escluse le somme a disposizione di giustizia e sono incluse le somme con vincolo di destinazione.

3.5. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti possono essere utilizzate le somme vincolate, nei limiti delle assegnazioni maturate e non ancora accreditate in tesoreria.

3.6. Le somme vincolate possono, inoltre, essere utilizzate nei limiti delle assegnazioni prive di vincoli, comunicate e non ancora accreditate nei conti di tesoreria.

3.7. Anche in deroga ai limiti, qualora gli enti non dispongano di risorse necessarie a far fronte a impellenti e inderogabili necessità di cassa, possono inoltrare via fax (06-4828780) apposita e motivata richiesta alla direzione centrale finanza locale del Ministero dell'interno, con la specifica degli importi cui devono improrogabilmente far fronte, al fine di predisporre una procedura di emergenza per l'immediata disponibilità degli importi nelle more dell'iter procedurale della loro effettiva attribuzione. *(circolare Ministero dell'interno, direzione centrale per la finanza locale, 7 marzo 2001, n. F.L. 9/01).*

4. Continua ad essere sospesa la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti erariali consistente nel monitoraggio diretto, da parte del Ministero dell'interno, della consistenza di cassa degli enti, presente in tesoreria unica. *(circolari Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 aprile 2002, n.F.L. 9/2002 e 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).*

4.1. Permanendo i problemi tecnici che non consentono il monitoraggio diretto della consistenza di cassa in tesoreria unica ed essendo sospesa la modalità ordinaria di erogazione dei trasferimenti statali, le province e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in presenza di spese improcrastinabili da effettuarsi entro i 40 giorni successivi ed alle quali non sia possibile fare fronte con le proprie disponibilità, hanno facoltà di trasmettere apposita richiesta di trasferimenti. *(circolare telegrafica, Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 aprile 2003, n. F.L. 14/2003).*

5. Sono esclusi dalla disciplina di tesoreria unica i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a 258,23 euro. *(art. 9, c. 8, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.30).*

6. L'erogazione disposta a marzo 2007 per compensazione dei minori introiti Ici per effetto degli imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, è a saldo degli anni 2002-2004 ed in acconto del 76,78% per l'anno 2005. *(comunicato ministero interno, 12 marzo 2007).*

7. La ripartizione del fondo di 10 milioni di euro in favore dei comuni facenti parte delle province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, è momentaneamente sospesa per verifica dei dati. *(comunicato ministero interno, 9 marzo 2007).*

8. Le spettanze 2007 alle province sono state riquantificate per effetto di rideterminazione della detrazione applicata per i contributi a favore dell'Aran. *(comunicato ministero interno, 27 marzo 2007).*

Compartecipazione comunale all'Irpef

1. Non sono state prorogate per l'anno 2007 le disposizioni in materia di compartecipazione al gettito Irpef nella misura del 6,50%. *(art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

1.1. Per effetto del venir meno della compartecipazione comunale all'Irpef del 6,50%, i trasferimenti correnti e quelli spettanti ad altro titolo che, in caso di insufficienza dei primi, erano stati ridotti nella misura sufficiente al recupero integrale della ex compartecipazione, sono integralmente ripristinati. *(art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una compartecipazione dello 0,69% al gettito Irpef, determinata sul gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. **(art.1, c.189, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. L'importo complessivo della compartecipazione per l'anno 2007 è determinato in 851 milioni di euro, pari all'11,07% dei trasferimenti a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario. **(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

2.2. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali ordinari, in misura annua costante.

2.3. La decurtazione è effettuata nella misura proporzionale dell'11,07% del fondo ordinario, pari alla quota di compartecipazione, tale da garantire l'invarianza delle risorse. **(art.1, c.190).**

2.4. A decorrere dall'anno 2008, l'incremento del gettito compartecipato rispetto al 2007 derivante dalla dinamica dell'Irpef, ferma restando la decurtazione sul trasferimento ordinario 2007, consolidata, è ripartito ai comuni con criteri che tengano conto, primariamente, delle finalità perequative e di promozione dello sviluppo economico. **(art.1, c.191).**

2.5. Dalla ripartizione dell'incremento che sarà effettuata nel 2008 saranno esclusi i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006. **(art.1, c.702).**

2.6. I criteri di riparto dell'incremento di gettito sono definiti con D.M.

3. A decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione Irpef è elevata alla misura dello 0,75%. **(art.1, c.192, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

Compartecipazione provinciale all'Irpef

1. Per l'anno 2007 è confermata, la compartecipazione provinciale al gettito Irpef, in misura pari all'1% del riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente. **(art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. La compartecipazione 2007 è pari al 1% del gettito Irpef riferito al territorio, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2003. **(circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).**

2. Il provento è ripartito alle province dal Ministero interno, in proporzione dell'imposta netta dovuta dai contribuenti su base territoriale di domicilio fiscale. **(art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art. 31, c. 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art.1, c.65, legge 30 dicembre 2004, n.311; art.1, c.152, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art.1, c.697, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

2.1. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. **(art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.338)**

2.2. La decurtazione è effettuata prioritariamente sui trasferimenti correnti e solo in caso di insufficienza dei questi viene effettuata sui trasferimenti spettanti ad altro titolo. **(nota metodologica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 marzo 2006).**

2.3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti statali risulti insufficiente al recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa viene corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

Addizionale comunale all'Irpef

1. I comuni hanno facoltà di deliberare, con atto regolamentare di competenza del Consiglio, una ulteriore aliquota, aggiuntiva a quella base (in atto "zero"), per un importo massimo annuo dello 0,8% **(art. 1, c. 3, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296)**

1.1. I consigli comunali possono stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. **(art.1, c.3 bis, aggiunto dall'art.1, c.142, lett. a bis, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.2. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente, salvo il caso che il comune non intenda introdurre la soglia di esenzione. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 12 marzo 2007, n.938*).

2. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n.15/E, sono illustrate le innovazioni apportate all'addizionale comunale all'Irpef.

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. L'addizionale sui consumi elettrici è sostituita dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. (*art.6, D.L. 28 novembre 1988, n.511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, nel testo sostituito dall'art.5, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, in suppl. ord. n.77 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2007*).

2. L'addizionale comunale è determinata in:

- Euro 18,58 per mille kwh (ex lire 36 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensile;
- Euro 20,40 per mille kwh (ex lire 39,5 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case. (*art.6, c.1, lett. a, b*).

3. L'addizionale provinciale è determinata in euro 9,30 per mille kwh (ex lire 18 per kwh) per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. (*art.6, c.1, lett. c*).

3.1. Le province hanno facoltà di aumentare da euro 9,30 fino a euro 11,40 l'addizionale provinciale con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. (*art.6, c.2*).

3.2. La misura dell'addizionale deve essere deliberata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio. In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la misura applicata nell'anno precedente. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3.3. Le deliberazioni di incremento dell'addizionale provinciale sono pubblicate su sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del ministero economia e finanze, con modalità che saranno stabilite con provvedimento da emanare.

4. Le addizionali all'accisa sull'energia elettrica hanno decorrenza dal 1° giugno 2007. (*art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26*).

5. L'ente liquidatore delle addizionali sui consumi di energia elettrica deve garantire a comuni e province il diritto di verificare, mediante l'accesso alle informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione. (*c.10, c.12, legge 13 maggio 1999, n.133*).

6. Le modalità ed i termini per la trasmissione dei dati inerenti all'addizionale agli enti locali che ne fanno richiesta sono stabiliti con provvedimento direttoriale da emanare entro il 28 febbraio 2007. (*art.1, c.152, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

6.1. L'emanato provvedimento direttoriale dell'agenzia delle dogane prevede che:

- dal 1° giugno 2007, gli enti locali possono richiedere all'agenzia delle dogane, attraverso il servizio telematico doganale-Edi, i dati relativi ai soggetti distributori ed alle dichiarazioni di consumo, già in possesso dell'agenzia;
- dal 1° luglio 2007 saranno disponibili le informazioni delle dichiarazioni di consumo 2007 presentate alla scadenza del 20 febbraio 2007;
- per le annualità successive, le informazioni saranno disponibili entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di consumo presentate dai distributori;
- dal 1° luglio 2008, saranno resi disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (*provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007*).

6.2. Le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico doganale-Edi ed i modelli per la richiesta sono resi disponibili entro il 1° giugno 2007 sul portale dell'agenzia (www.agenziadogane.gov.it).

6.3. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati saranno rese disponibili sul portale dell'agenzia a partire dal 1° giugno 2007.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Con D.M. 9 marzo 2007, sono stati aggiornati per l'anno 2007 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili. (*in G.U. n.63, del 16 marzo 2007*).

1.1. Per i fabbricati del gruppo catastale D, relativamente ai quali l'imposta corrisposta in precedenza a un solo comune sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati devono regolare con accordi i relativi rapporti finanziari. (*art.27, c.11, legge 28 dicembre 2001, n.448*).

1.2. Il Ministero interno è delegato ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali.

2. A decorrere dell'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, salvo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello unico informatico. (*art.37, c.53, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo modificato dall'art.1, c.174, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1.L'obbligo permane, comunque, fino alla data entro la quale, stabilita al 31 dicembre 2006, l'Agenzia del territorio è tenuta ad assicurare la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali. (*art.37, c.54*).

2.2.I servizi di fornitura telematica dei dati catastali sono attivati dal 30 dicembre 2006. (*circolare Agenzia del territorio, 15 dicembre 2006, n.7*).

2.3.La mancata emanazione del provvedimento direttoriale di accertamento della effettiva operatività del sistema, impone, tuttavia, ancora, la presentazione della dichiarazione Ici, mentre non è più consentita la sostituzione della dichiarazione con la comunicazione. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 13 marzo 2007, n.5407*).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006, resta invariato anche per il 2007 il regime di prelievo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune. (*art.1, c.184, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Il mantenimento del regime di prelievo adottato nel 2006 anche per l'anno 2007, comporta il mantenimento della tassa anche nei comuni che avrebbero dovuto sopprimerla o che avrebbero voluto passare al sistema della tariffa. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 19 marzo 2007, n.2586*).

Tributi locali

1. Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (*art.53, c.16, legge 23 dicembre 1999, n.388, e art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. I regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio.

1.2. Per l'anno 2007, il termine è fissato al 30 aprile 2007. (*D.M. 19 marzo 2007*).

1.3. In caso di mancata approvazione entro il 30 aprile 2007, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2006. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.4. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio. (*art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. (*art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265*).

2. Per l'anno 2007, il termine è fissato al 30 aprile 2007. (*D.M. 19 marzo 2007*).

2.1.In caso di mancata approvazione entro il 30 aprile 2007, le tariffe si intendono confermate nella stessa misura dell'anno 2006. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.2. La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

3. La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi. (*art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*).

3.1. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.

Proventi dei permessi di costruire

1. I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni potevano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006. (*art.1, c.43, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.1.Per l'anno 2007, la destinazione al finanziamento di spese correnti resta confermata nella misura limite del 50%, cui può aggiungersi una quota non superiore ad un ulteriore 25% destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, per cui la quota minima da destinare a spese di investimento è il residuo 25%. (*art.1, c.713, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.2.Non essendovi alcuna norma derogatoria per gli anni 2008 e 2009, nelle relative previsioni del bilancio pluriennale 2007-2009 le entrate non potranno finanziare spesa corrente. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

1.3.Una corretta impostazione contabile della risorsa comporta l'integrale allocazione in entrata al titolo IV, fra le entrate in conto capitale.

Sanzioni amministrative pecuniarie codice della strada

1. La quota a destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è pari al 50%. (*art. 208, c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*).

1.1.Alle preesistenti finalità è aggiunta la spesa per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale. (*art.208, c.4, primo periodo, nel testo modificato dall'art.5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 30 giugno 2005, n.115, dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n.168*).

1.2.Alle preesistenti finalità è, altresì, aggiunta la destinazione ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. (*art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

1.3.Con delibera di giunta da adottarsi annualmente, il 50% dei proventi, per quote, devono, pertanto, essere destinati ad una o più delle seguenti finalità:

-
- studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
 - redazione dei piani urbani di traffico;
 - educazione stradale;
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - miglioramento della circolazione sulle strade;
 - potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
 - fornitura di mezzi tecnici ai servizi di polizia stradale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - (quota non inferiore al 10%) interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela dei pedoni, ciclisti, bambini, anziani e disabili;
 - assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e forme flessibili di lavoro.

1.4. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono comunicare al Ministero dei lavori pubblici le deliberazioni adottate sulla destinazione dei proventi.

Corrispettivo carta d'identità elettronica

1. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. (*art.7 vices quater, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43, nel testo modificato dall'art.1, c.1305, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Con D.M. 16 febbraio 2007 è stato determinato in euro 20,00 l'importo delle spese da porre a carico dei richiedenti e da riversare al ministero economia e finanze. (*in G.U. n.61 del 14 marzo 2007*).

1.2. Sulla base del numero delle carte d'identità per le quali è stato effettuato il versamento, il ministero economia e finanze riassegna trimestralmente al Ministero dell'interno le somme spettanti ai comuni per il successivo trasferimento.

Spesa

Personale

1. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, le spese di personale 2007, al lordo di oneri riflessi e Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. 'E da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

1.2. 'E escluso che la quota sul 50% delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada possa essere destinata ad eventuali miglioramenti retributivi del personale in servizio. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

1.3. Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

1.4. La spesa per l'anno 2007 deve essere determinata al netto degli oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro gravanti sull'esercizio.

Energia elettrica

1. Dal 1° giugno 2007 cessa l'esenzione dall'accisa sui consumi di energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche e degli esterni di edifici e altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso. (*art.52, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, lett. m, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, e art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, in suppl. ord. n.77 alla G.U. n.68 del 22 marzo 2007*).

Acquisto immobili

1. È soppressa la norma per la quale, qualora la spesa sostenuta nell'anno 2006 per acquisto immobili da terzi avesse superato quella media sostenuta nel quinquennio 2001-2005, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti agli enti locali sarebbero stati ridotti in misura pari alla maggiore spesa. (*art.1, c.23, legge 23 dicembre 2005, n.266, soppresso dall'art.1, c.694, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Il vincolo di spesa con la connessa sanzione non si applicava, oltre che agli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, per tutti gli enti, relativamente agli acquisti di immobili da destinare a sedi di ospizi, scuole o asili. (*art.1, c.24 e 25*).

1.2. Della norma ora soppressa ne è stata, comunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale. (*sentenza Corte costituzionale, 16 marzo 2007, n.89*).

Mutui

Certificazione

1. Con D.M. 23 febbraio 2007 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2006, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*in G.U. n.54 del 6 marzo 2007*).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2007, a pena di decadenza, e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

Servizi pubblici

Attività culturali

1.1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un fondo di 20 milioni di euro assegnato al ministero per i beni e le attività culturali è destinato all'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie di progetti per interventi in materia di attività culturali. (*art.1, c.1136 e 1137, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. La domanda recante il progetto, cofinanziato al 50% fino all'importo massimo di 1 milione di euro, deve pervenire entro il 31 maggio 2007 al ministero per i beni e le attività culturali. (*avviso ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal vivo, 27 marzo 2007*).

Politiche sociali

1. A seguito della direttiva 13 febbraio 2007, registrata alla Corte dei conti il 22 marzo 2007, sono fornite le indicazioni circa le modalità stabilite per accedere ai finanziamenti di progetti per:

a) il perseguimento di obiettivi di coesione sociale, con interventi finalizzati al miglior inserimento dell'immigrato nel contesto sociale (progetti da predisporre dai consigli provinciali territoriali per l'immigrazione);

b) le attività di sostegno a favore delle persone in stato di indigenza e delle fasce sociali più deboli, ivi compresi stranieri e nomadi. (*circolare ministero interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, area fondo lire UNRRA, 26 marzo 2007, n.11/07*).

1.3. Sia i progetti di cui al precedente punto lettera a) che quelli di cui alla lettera b) possono essere prodotti dagli enti locali e sono finanziati, rispettivamente, per 5 milioni e per 2 milioni di euro.

1.3. Le domande di contributo per il finanziamento dei progetti, complete della documentazione richiesta, devono essere presentate alla prefettura competente per territorio, esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r., entro il 30 giugno 2007.

1.3. Non verranno esaminate le istanze degli enti che hanno beneficiato, negli anni 2004 e precedenti, di contributi UNRRA e non hanno presentato, entro il 30 giugno 2007, il rendiconto a discarico delle somme percepite.

Certificazione dei costi

1. Con D.M. 26 marzo 2007 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2006/2008. (*circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 29 marzo 2007, n. F.L. 7/2007*).

1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima. (*art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (*art.242, c.2*).

2.2. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.3. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).

2.4. La tabella approvata con il predetto D.M. 10 giugno 2003 costituisce allegato al certificato sul conto del bilancio degli anni 2002 e 2003, permettendo l'individuazione degli enti da considerare deficitari per gli esercizi 2004 e 2005.

2.5. Per l'esercizio 2006, in mancanza di tabella di rilevazione dei parametri allegata alla certificazione del conto di bilancio 2004, non sono individuabili enti locali in condizioni strutturalmente deficitari.

3. L'adempimento della certificazione, per l'anno 2006, resta, pertanto, a carico dei soli enti dissestati.

4. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati all'ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2007, per la certificazione relativa all'anno 2006, al 31 marzo 2008, per la certificazione relativa all'anno 2007 e al 31 marzo 2009, per la certificazione relativa all'anno 2008.

5. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari. (*art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Documentazione in formato elettronico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica. (*art.7 vices ter, c.2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43*).

1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.

1.2. Entro il 31 ottobre 2005, i comuni che non vi abbiano ottemperato devono provvedere alla predisposizione dei necessari collegamenti all'indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione.

1.3. Le prime istruzioni operative sono state fornite dal ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, con circolare 18 aprile 2005, n.20.

1.4. I soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M. che, in sede di prima attuazione, avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 maggio 2005. (*art. 7 vices quater*).

1.5. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato in euro 30,50 l'importo delle spese da porre in carico dei soggetti richiedenti. (*in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006*).

1.6. Con D.M. 16 febbraio 2007 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è stato rideterminato in euro 20,00. (*in G.U. n.60 del 14 marzo 2007*).

1.7. L'importo è riscosso dai comuni all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica.

1.8. Le somme riscosse sono riversate dai comuni il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su apposito conto corrente postale, dandone comunicazione al ministero dell'interno.

1.9. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate per la quota parte dei Comuni, quali proventi specificatamente destinati alla copertura dei costi del servizio. (*art. 7 vices quater, c. 2, nel testo modificato dall'art. 34 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248*).

1.10. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. (*art.7 vices quater, c.2, nel testo modificato dall'art.1, c.1305, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2. Il fabbisogno di carte relativo al semestre aprile-settembre 2007 deve essere richiesto telegraficamente, possibilmente, entro il 26 marzo 2007. (*circolare telegrafica, ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale servizi demografici, 20 marzo 2007, n.13/2007*).

Pubblico impiego

Incarichi a contratto

1. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. (*art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

2. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di funzionari nell'area direttiva, sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

Forme contrattuali flessibili

1. Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme flessibili di lavoro di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale.. (*art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

2. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

Indennità di trasferta

1. Gli enti locali sono tenuti ad adottare, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge e contrattuali, determinazioni per la soppressione dell'indennità di trasferta. (*art.1, c.214, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

2. Oltre alle indennità di trasferta, sono soppresse le seguenti indennità supplementari che erano dovute in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio relativi a missioni all'interno e all'estero:

- 10% del costo del biglietto a tariffa intera, per i viaggi in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizi di linea, terrestre o marittimo;

- 5% del costo del biglietto, per i viaggi compiuti in aereo;

- euro 000,103291379 per ogni chilometro percorso, per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione. (*art.1, c.213, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

2.1. La disposizione costituisce norma non derogabile dei contratti o accordi collettivi. (*art.1, c.223*).

2.2. La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente legittima. (*sentenza Corte costituzionale, 7 marzo 2007, n.95*).

3. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo, anche per il personale dirigente, spetta nel limite delle spese per la classe economica. (*art.1, c.216, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

3.1. La limitazione, per il personale dirigente, è rimasta in vigore nel solo anno 2006, in quanto non si applica dal 1° gennaio 2007. (*art.1, c.468, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3.2. La limitazione non si applica, altresì, anche per il personale non dirigente, ai voli trascontinentali superiori a cinque ore.

3.3. La disposizione che limita il rimborso delle spese di viaggio in aereo alle spese in classe economica, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. (*sentenza Corte costituzionale, 7 marzo 2007, n.95*).

Contratti e appalti

Condizionamenti ambientali

1. Gli enti locali non strutturalmente attrezzati per contrastare indebite pressioni e condizionamenti di tipo mafioso, possono chiedere alla Prefettura di attivare collaborazioni nella gestione degli appalti ritenuti di particolare rilevanza. (*direttiva ministero interno, 9 marzo 2007*).

1.1. La collaborazione dovrà essere regolata da protocollo di intesa.

1.2. I prefetti curano la promozione di un protocollo collaborativo che, sulla base di apposito disciplinare, preveda di affidare alle province le funzioni di stazione appaltante.

Patrimonio pubblico

Acquisto immobili

1. È soppressa la norma per la quale, qualora la spesa sostenuta nell'anno 2006 per acquisto immobili da terzi avesse superato quella media sostenuta nel quinquennio 2001-2005, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti agli enti locali sarebbero stati ridotti in misura pari alla maggiore spesa. (*art.1, c.23, legge 23 dicembre 2005, n.266, soppresso dall'art.1, c.694, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Il vincolo di spesa con la connessa sanzione non si applicava, oltre che agli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, per tutti gli enti, relativamente agli acquisti di immobili da destinare a sedi di ospizi, scuole o asili. (*art.1, c.24 e 25*).

1.2. Della norma ora soppressa ne è stata, comunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale. (*sentenza Corte costituzionale, 16 marzo 2007, n.89*).

Società pubbliche

Organi di amministrazione

1. In deroga alla disciplina del codice civile, il sindaco, l'assessore o il consigliere di un ente locale che assume la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, non ha titolo a percepire emolumenti a carico della società. (*art.1, c.718, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

2. In deroga alla disciplina del codice civile, nelle società partecipate al 100%, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione non può superare, rispettivamente, l'80% ed il 70%, delle indennità spettanti al sindaco o presidente della provincia. (*art.1, c.725, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

2.1. Eventuale indennità di risultato è attribuibile solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

3. In deroga alla disciplina del codice civile, nelle società a totale partecipazione pubblica di più enti locali, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione è calcolato in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico maggioritario e, in caso di quote paritarie, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. (*art.1, c.726, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

4. In deroga alla disciplina del codice civile, nelle società a partecipazione mista di enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il compenso lordo annuale, comprensivo di ogni indennità, attribuito al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione, può essere incrementato, rispetto a quello determinato come ai precedenti punti 2. e 3. (*art.1, c.728, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

4.1. L'incremento è proporzionale alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura dell'1% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50%, e nella misura del 2% per ogni 5% di partecipazione dei soggetti diversi, qualora la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.

5. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di enti locali, i rimborsi spese e le indennità di missione sono attribuiti alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per gli amministratori locali. (*art.1, c.727, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

6. In deroga alla disciplina del codice civile, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nella società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali non può essere superiore a tre o, al massimo, cinque qualora il capitale sociale interamente versato sia pari o superiore all'importo determinato con DPCM da emanare entro il 30 giugno 2007. (*art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

6.1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del DPCM devono essere adeguati gli statuti delle società.

7. In deroga alla disciplina del codice civile, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali nella società miste non può essere superiore a cinque. (*art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

7.1. Gli statuti delle società devono essere adeguati entro gli stessi termini di cui al precedente punto 6.1..

8. Le limitazioni ed i vincoli di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., 6. e 7. non si applicano alle società quotate in borsa. (*art.1, c.733, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

9. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale partecipazione pubblica, chi ha ricoperto incarichi analoghi nei cinque esercizi precedenti ed ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. (*art.1, c.734, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Obblighi di comunicazione

1. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante. (*art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. La comunicazione, in via telematica e su apposito supporto magnetico, deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.

1.2. In caso di mancata o incompleta comunicazione, è fatto divieto di erogare ai consorzi, alle società ed ai propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi somme a qualsiasi titolo. (*art.1, c.588*).

1.3. In caso di mancata o incompleta comunicazione e di mancato rispetto del divieto di cui al punto precedente, i trasferimenti statali all'ente sono ridotti, nell'anno dell'inadempienza, in misura pari alla spesa sostenuta nel medesimo anno. (*art.1, c.589*).

2. I dati raccolti dal dipartimento della funzione pubblica sono esposti nel sito web del dipartimento stesso e riferiti alle camere. (*art.1, c.591, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3. Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici sono pubblicati, unitamente ai relativi compensi, nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici. (*art.1, c.735, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

3.1. L'ente deve individuare il responsabile tenuto a curare la pubblicazione.

3.2. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale.

3.3. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000,00 euro.

3.4. La sanzione, irrogata dal prefetto, si applica anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Sostituto d'imposta

1. Con circolare agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n.15/E, sono illustrate:

- Le modifiche al Tuir;
- Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
- L'addizionale comunale all'Irpef;
- La clausola di salvaguardia per l'imposta dovuta sul tfr;
- Le detrazioni per familiari a carico di cittadini extracomunitari;
- La determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti;

per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007.

2. Con circolare agenzia delle entrate 23 marzo 2007, n.17/E, sono illustrate novità e conferme in materia di assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.

Imposta sul valore aggiunto

Società in house

1. Le società che operano nella veste di società in house, sono soggetti d'imposta autonomi rispetto all'ente, con obbligo di assoggettamento ad Iva delle prestazioni rese. (*risoluzione agenzia delle entrate, 8 marzo 2007, n.37*).

Elenco clienti e fornitori

1. Entro il 29 aprile di ciascun anno, deve essere presentato in via telematica, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. (*art. 8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. Gli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità di presentazione saranno individuati con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.

1.2. L'elenco clienti da presentare nel 2007, relativamente al periodo d'imposta 2006, deve comprendere soltanto i soggetti titolari di partita Iva e non già anche i consumatori finali nei cui confronti sono state emesse fatture e si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva anziché il codice fiscale. (*art.37, c.9, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; art.1, c.337, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.3. Il provvedimento dell'agenzia delle entrate sugli elementi informativi da indicare negli elenchi e sulle modalità di presentazione, ancora all'esame del Garante per protezione dei dati personali, prevede che la scadenza per l'adempimento relativo al periodo d'imposta 2006 è il 15 ottobre 2007. (*comunicato stampa agenzia entrate, 16 marzo 2007*).

Memo

1 Giugno

Addizionali sui comuni di energia elettrica

- Termine iniziale per richiedere all'agenzia delle dogane, attraverso il servizio telematico doganale-Edi, i dati relativi ai soggetti distributori ed alle dichiarazioni di consumo, già in possesso dell'agenzia. *(provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD).*
- Termine entro il quale le istruzioni tecniche per l'adesione al servizio telematico doganale-Edi ed i modelli per la richiesta sono resi disponibili sul portale dell'agenzia (www.agenziadogane.gov.it). *(provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD).*

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

- L'addizionale sui consumi elettrici è sostituita dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. *(art.6, D.L. 28 novembre 1988, n.511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, nel testo sostituito dall'art.5, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, in suppl. ord. n.77 alla G.U. n.68 del 23 marzo 2007).*
- Decorrenza delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica. *(art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26).*

Spesa per energia elettrica

- Cessazione dell'esenzione dall'accisa sui consumi di energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche e degli esterni di edifici e altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso. *(art.52, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, lett. m, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, e art.9, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, in suppl. ord. n.77 alla G.U. n.68 del 22 marzo 2007).*

10 Giugno

Rendiconto¹

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2005 munito della relazione dell'organo di revisione. *(artt.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

15 Giugno

Imposta R.C. auto

- Comunicazione da parte del Ministero dell'interno alle singole province degli eventuali importi da recuperare per riduzione trasferimenti statali che non è stato possibile operare, relativamente all'anno 2006. *(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).*

¹ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.

20 Giugno

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2007, altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. *(D.M. 18 febbraio 2005).*

Fondo per il sostegno alla progettazione

- Termine annuale per la presentazione al ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, via xx settembre, 97, 00187 Roma, della domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, corredata da prospetto informativo, per l'ammissione al contributo del fondo destinato al finanziamento delle spese di progettazione di opere pubbliche, nella misura almeno pari al 50% del costo effettivo di progettazione. *(art.54, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.M. 10 aprile 2002).*

29 Giugno

Addizionale comunale Irpef

- Decreto ministero economia e finanze relativo al versamento direttamente ai comuni di riferimento dell'addizionale. *(art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

30 Giugno

Rifiuti urbani

- Termine per la realizzazione, da parte dei comuni, del sistema di raccolta separata e gestione dei rifiuti elettrici e elettronici, di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151. *(art.1 quinquies, aggiunto al D.L. 12 maggio 2006, n.173, dalla legge di conversione 12 luglio 2006, n.228; art.5, c.1, D.L. 28 dicembre 2006, n.300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n.17).*

Rendiconto della gestione

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2006. *(art.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2006, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (termine stimato). *(art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

Verifica di cassa

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2007, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente, della gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. *(art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

Patto di stabilità interno

- Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI, dei modelli sui saldi finanziari relativi all'anno 2006, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2007 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2006. (*lett. F, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8*).
- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2006, per la verifica, da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2006 di competenza e di cassa. (*lett. B1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n. 8*).
- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato nei termini domanda di estinzione anticipata con piano finanziario 2005/2009 o precedente, di una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio 2006 e le eventuali nuove stime per gli anni successivi, ai fini del monitoraggio dei piani finanziari. (*art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3*).
- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° luglio, nella misura comunicata entro il 15 giugno dalla Cassa dd.pp. medesima, da parte delle province e dei comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario. (*circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3*).
- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – Div. V – anche via fax, di copia della quietanza o della ricevuta del bollettino di c/c postale. (*circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3*).

Informazione ambientale

- Trasmissione al Ministero dell'ambiente (Servizio V.I.A. Divisione II – Settore informazione ambientale, via della Ferratella in Laterano, 33 – 00184 Roma) delle schede A e B allegate alla circolare 22 luglio 1997 (in G.U. n.245 del 20 ottobre 1997) sui dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, ai fini della relazione annuale. (*art.8, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.39*).

Prestazioni ai soggetti bisognosi

- Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell'esito degli accertamenti al Dip. Della funzione pubblica (*art.1, c.266, legge 662/1996*).

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti ²

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicati:
 - a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
 - b) le ragioni di conferimento o dell'autorizzazione;
 - c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
 - d) la rispondenza del conferimento o dell'autorizzazione ai principi del buon andamento dell'amministrazione;

² L'omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi

-
- e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa. (*art.53, c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).
- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi. (*art.53, c.12, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).
 - Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile. (*art.53, c.13, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).
 - Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

Collaboratori e consulenti esterni²

- Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*)

Sostituto d'imposta

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell'anno 2006 e assoggettati a ritenuta d'acconto, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (*art.20, D.P.R. 2 novembre 1976, n.784*).
- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell'anno 2006 indennità di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d'imposta, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (*art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, n.413*).

Collocamento obbligatorio

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno. (*art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80*).

Politiche sociali

- Presentazione delle domande di contributo sul fondo lire UNRRA per il finanziamento dei progetti, complete della documentazione richiesta, alla prefettura competente per territorio, esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r.. (*circolare ministero interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, area fondo lire UNRRA, 26 marzo 2007, n.11/07*).
- Rendicontazione a discarico dei contributi UNRRA anni 2004 e precedenti. (*circolare ministero interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, area fondo lire UNRRA, 26 marzo 2007, n.11/07*).
- Termine perentorio per l'utilizzo delle risorse relative agli anni 2001-2002 sul fondo per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, a pena di riversamento allo Stato. (*art.80, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.1, c.1285 e 1286, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Società pubbliche

- Emanazione di DPCM per la determinazione del capitale sociale interamente versato delle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali, ai fini della composizione del consiglio di amministrazione in numero di tre o di cinque membri. (*art.1, c.729, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. (*D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33*).

- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2007, agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati. (*D.M. 22 dicembre 2000*).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell'intero contributo 2007 sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati. (*D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dell'intero contributo 2007 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali. (*D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili. (*D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati. (*art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Certificazione Ici

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2006 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio 2005, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (*art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2006 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali. (*art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle

cessioni medesime. *(art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30).*

Flussi informativi

- Decreto ministero economia e finanze sulle modalità per introdurre criteri di contabilità economica, tempi, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei bilanci standard e dei dati di contabilità, a fini di monitoraggio. *(art.1, c.61, legge 27 dicembre 2006, n.296).*